

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA COMPARATIVA RISERVATA ALLE ORGANIZZAZIONI/ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI CUI ALL'ART. 104, COMMA 5, DELLA L.R. N. 11/2015 ED ART. 57 DEL D.LGS. 117/2017, IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL REGOLAMENTO N°3/2017 E S.M.I., SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL TRASPORTO SANITARIO EMERGENZA- URGENZA PER L'AREA NORD DELL'AZIENDA U.S.L. UMBRIA 1.

LOTTO 1: TRASPORTI SANITARI IN REGIME EMERGENZA-URGENZA P.O. ALTO TEVERE;

LOTTO 2: TRASPORTI SANITARI IN REGIME EMERGENZA-URGENZA P.O. ALTO TEVERE.

CAPO I: Disposizioni generali

1. Oggetto del servizio.

Il presente capitolato speciale disciplina l'affidamento del servizio di trasporti sanitari in regime di emergenza/urgenza, suddiviso in due lotti, da svolgersi presso i presidi ospedalieri dell'Alto Tevere (Ospedali di Città di Castello e Umbertide) e di Gubbio- Gualdo Tadino (Ospedale di Branca), come rappresentato nella tabella riepilogativa di seguito riportata, tramite convenzione stipulata a seguito di procedura comparativa riservata ai soggetti di cui all'art. 104, comma 5, della L.R. 11/2015 ed art. 57 del D.Lgs. 117/2017, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento Regionale n°3/2017 e s.m.i.

La procedura suindicata è riservata alle organizzazioni/ associazioni di volontariato già autorizzate ed accreditate all'esercizio del trasporto sanitario ai sensi del Regolamento Regionale n°3 del 23/06/2017 e s.m.i di cui ai Regolamenti Regionali n°5 del 19 marzo 2019 e n°1 del 28/01/2021.

**LOTTO 1- TRASPORTI SANITARI IN REGIME EMERGENZA-URGENZA
P.O. ALTO TEVERE (Ospedale di Città di Castello e Ospedale di Umbertide)**

Importo massimo di rimborso annuo € 1.161.280,00

Ambulanza	Equipaggio	Numero
Ambulanze tipo "A" H24 postazione fissa stazionanti presso il P.S. dell'Ospedale di Città di Castello	Autista soccorritore	2
Ambulanza tipo "A" H24 postazione fissa stazionante presso il P.S. dell'Ospedale di Umbertide	Autista soccorritore	1
Ambulanza tipo "A" H24 in pronta reperibilità stazionante presso il P.S. dell'Ospedale di Città di Castello.	Autista soccorritore	1
Ambulanza tipo "A" H24 in postazione fissa presso l'Ospedale di Umbertide	Autista soccorritore+ barielliere	1
Automedica H24	Autista soccorritore	1

**LOTTO 2- TRASPORTI SANITARI IN REGIME EMERGENZA- URGENZA
P.O. GUBBIO- GUALDO TADINO (Ospedale di Branca)**

Importo massimo di rimborso annuo € 121.600,00

Ambulanza	Equipaggio	Numero
Ambulanza tipo "A" H 12 in pronta disponibilità per trasferimenti secondari di pazienti critici	Autista soccorritore	1
Ambulanza tipo "A" H12 in pronta reperibilità	Autista soccorritore + barelliere	1
Automedica H12	Autista soccorritore	1

Ai fini dell'elaborazione della proposta, si forniscono i seguenti dati, che in ogni caso hanno carattere indicativo e non vincolante:

- lotto n°1 - trasporti sanitari in regime di emergenza-urgenza P.O. Alto Tevere:
 - ➔ percorrenza chilometrica stimata sulla base dei dati dell'anno 2022, km 211.000;
 - ➔ uscite effettuate sulla base delle chiamate alla centrale 118 nell'anno 2022, n°6942;

- lotto n°2 - trasporti sanitari in regime di emergenza-urgenza P.O. Gubbio-Gualdo Tadino:
 - ➔ percorrenza chilometrica stimata sulla base dei dati dell'anno 2022, km 6.453.

I trasporti si svolgeranno prevalentemente nelle strutture ospedaliere dell'area nord di questa Azienda Sanitaria così articolata:

Area Alto Chiascio comprendente i seguenti comuni:

- Gubbio
- Gualdo Tadino
- Scheggia
- Costacciaro
- Sigillo
- Fossato Di Vico

Area Alto Tevere comprendente i seguenti comuni:

- Città Di Castello
- Citerna
- Monte S. Maria Tiberina
- San Giustino
- Lisciano Niccone
- Montone
- Pietralunga
- Umbertide

I trasporti potranno avere svolgimento anche al di fuori dell'ambito territoriale sopra descritto senza che l'organizzazione/associazione di volontariato possa pretendere indennizzi o compensi di alcun genere.

2. Durata del servizio.

Il servizio avrà una **durata di quarantotto mesi**, decorrenti dalla data di attivazione dello stesso, risultante da apposito verbale sottoscritto tra le parti, con possibilità di rinnovo per **ulteriori mesi 12**.

Considerato che pende attualmente un giudizio di appello di fronte al Consiglio di Stato inteso ad ottenere la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) n. 00775/2022, riguardante il ricorso per l'annullamento della delibera del Direttore Generale n. 1451 del 21 dicembre 2021 e del relativo avviso esplorativo per la manifestazione di interesse riferito alla presente procedura, nel caso in cui questa Azienda Sanitaria dovesse risultare soccombente, il rapporto negoziale si risolverà di diritto e, per tale eventualità, l'organizzazione/ associazione rinuncia interamente, fin da ora, a pretese risarcitorie o di maggiori oneri, fatto salvo il riconoscimento dei rimborsi spettanti per le prestazioni regolarmente già eseguite.

3. Avvio d'urgenza del servizio.

Ai sensi dell'art.8, comma 1, lett. a) del DL.76/2020, convertito con modifiche dalla L.120/2020 e s.m.i, l'Azienda sanitaria avrà la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata delle prestazioni anche in pendenza della stipula della convenzione, all'organizzazione/associazione di volontariato, che si impegna ed obbliga a dare immediato corso alla stessa. In caso di mancata stipula/efficacia della convenzione l'organizzazione/associazione di volontariato avrà diritto soltanto al pagamento delle spese del servizio già fornito.

La data di avvio del servizio sarà quella che risulterà nel relativo verbale sottoscritto tra le parti.

4. Periodo di prova.

L'organizzazione/associazione di volontariato sarà soggetta ad un periodo di prova di 3 mesi dall'avvio a regime del servizio, al fine di consentire all'Azienda sanitaria, per tramite del DEC, una valutazione ampia e complessiva dell'esecuzione del servizio.

E' facoltà di questa Azienda sanitaria disporre un prolungamento del suddetto periodo di prova per ulteriori 30 giorni.

Alla scadenza del periodo di prova, questa Azienda sanitaria, a proprio insindacabile giudizio, qualora la valutazione dia esito negativo, procederà alla risoluzione della convenzione senza ulteriori formalità.

In tale eventualità, all'organizzazione/associazione di volontariato spetterà soltanto il rimborso spese del servizio effettuato, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo e ogni pretesa di qualsiasi genere, l'organizzazione/associazione resterà comunque obbligata all'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario.

In caso di valutazione positiva, si redigerà il relativo verbale senza ulteriori formalità.

5. Importo del servizio.

L'importo complessivo stimato del servizio, suddiviso in due lotti, sulla base della durata e dell'opzione prevista all'articolo 2, è quantificato in € **6.414.400,00** oltre Iva, così composto:

Lotto 1: Trasporti sanitari in regime di emergenza/urgenza P.O. Alto Tevere (Ospedali di Città di Castello e di Umbertide);

- Importo di rimborso annuo, sul quale formulare offerta che dovrà essere pari od inferiore, ammontante ad € 1.161.280,00 oltre Iva, corrispondente ad un valore stimato per la durata di 48 mesi, pari ad € 4.645.120,00 oltre iva;
- opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo stimato pari ad € 1.161.280,00 oltre iva;

Lotto 2: Trasporti sanitari in regime emergenza/urgenza (P.O. Gubbio- Gualdo Tadino- Ospedale di Branca);

- Importo di rimborso annuo, sul quale formulare offerta che dovrà essere pari od inferiore, ammontante ad € 121.600,00 oltre iva, corrispondente ad un valore stimato per la durata di 48 mesi, pari ad € 486.400,00 oltre iva;
- opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12, per un importo stimato pari ad € 121.600,00 oltre Iva.

L'importo del servizio è composto da una parte di costi fissi, quali a titolo esemplificativo:

- ammortamento mezzi;
- manutenzione elettromedicali;
- autisti soccorritori;
- acquisto divise;

e da una parte di costi variabili, riguardanti:

- percorrenza chilometrica di ogni automezzo utilizzato per il servizio, per i quali verrà rimborsato il costo nella misura di 1/5 del costo del gasolio acquisito mensilmente dal sito del Ministero Sviluppo Economico;
- interventi eseguiti in forma estemporanea con automezzi in reperibilità, specificando gli interventi effettuati entro una percorrenza di 50 km - andata e ritorno con riferimento al punto di partenza postazione/posizionamento, per i quali viene stabilito un costo di rimborso pari a € 40,00 sul quale l'associazione/organizzazione dovrà formulare offerta, che non dovrà essere superiore ai suddetti costi; altresì per ogni km percorso oltre i 50 sarà riconosciuto un rimborso chilometrico per ogni automezzo nella misura di 1/5 del costo del gasolio acquisito mensilmente dal sito del Ministero Sviluppo Economico, prezzo medio per chilometro percorso.

L'affidamento avverrà, per singolo lotto, al soggetto che avrà presentato il progetto valutato idoneo e rispettoso dei principi di economicità, efficienza e non sovracompensazione delle spese, con le modalità previste dal relativo disciplinare e che avrà indicato il rimborso spese annuo più basso, inferiore alla base di gara.

6. Revisione dei rimborsi spese.

I rimborsi spese si intendono fissi ed invariabili per il primo anno di convenzione .

La convenzione, su esplicita istanza di parte, potrà essere sottoposta a revisione dei rimborsi spesa previsti, senza efficacia retroattiva, in analogia a quanto disposto dall'art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, decorso il primo anno di vigenza della convenzione, qualora si sia verificata una variazione che abbia

determinato un aumento o una diminuzione dei costi, per cause imprevedute ed imprevedibili, in misura non inferiore al 5 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio della convenzione.

La revisione verrà operata sulla base di documentate variazioni di costi, a seguito di un'apposita istruttoria, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento dell'istanza formulata dall'organizzazione/ associazione.

CAPO II: Trasporti sanitari in regime di emergenza- urgenza.

7. Caratteristiche dei Trasporti Sanitari in regime di emergenza- urgenza.

Tutti gli interventi (a) e (b) di seguito descritti dovranno essere effettuati secondo le indicazioni ricevute dall'Azienda sanitaria e sulla base degli specifici protocolli operativi della ASL 1 e/o regionali- nazionali.

A) Trasporti primari in emergenza- urgenza, di competenza del 118:

Il servizio 118, secondo quanto previsto dalla vigente normative (DPR 27.3.92 e Linee Guida 11.4.96) gestisce gli interventi di emergenza-urgenza.

Sono considerati interventi sanitari di emergenza quelli effettuati a favore di soggetti che siano stati coinvolti in incidenti di qualsiasi natura (stradali, domestici, sul lavoro, ecc.) o che presentino, comunque, condizione di particolare gravità, tali da far ritenere opportuno l'intervento sanitario di primo soccorso nel luogo dell'evento e l'assistenza durante l'eventuale trasporto verso il presidio ospedaliero, in modo tale da poter garantire il mantenimento delle fondamentali funzioni vitali ed evitare, per quanto possibile, l'instaurarsi di una situazione di danno irreversibile. La rete dell'emergenza territoriale (servizio di 118) è organizzata in punti di emergenza territoriale, in dipendenza della centrale operativa 118; tali punti sono localizzati nel rispetto della vigente normativa regionale dell'Umbria.

B) Trasporti secondari in emergenza-urgenza:

i trasporti secondari in carico al 118 sono quelli relativi a patologie tempo dipendenti o a situazioni di imminente pericolo di vita; per le altre tipologie di trasporto non è competente il 118 (come mezzi e personale) ma il sistema di trasporto secondario ospedaliero.

Gli interventi possono riguardare:

- Trasferimenti in utero e neonatali; per i trasporti neonatali critici è previsto il servizio S.T.E.N. con personale e mezzo dedicato, con partenza dall'Azienda Ospedaliera di Perugia;
- i trasporti di pazienti da sottoporre a trapianto che si trovano al proprio domicilio sono trasportati dal sistema 118 previa attivazione della centrale operativa; per le altre fattispecie si configura il regime di trasporto secondario;
- Gli interventi per TSO da territorio sono di competenza del 118 come da DGR n 6 del 15/1/2020 Per eventuali trasferimenti da PS a SPDC, qualora possibile, può essere utilizzata l'ambulanza per trasferimenti;
- Trasferimenti in emergenza-urgenza verso altri presidi ospedalieri a maggiore complessità, anche fuori regione;
- trasporti per consulenze /prestazioni presso altre strutture.

I trasporti di pazienti da sottoporre a trapianto che si trovano al proprio domicilio sono effettuati dal sistema del 118, previa attivazione da parte della centrale operativa; per le altre fattispecie si configura il regime di trasporto secondario.

8. Luoghi di stazionamento e numero dei mezzi di soccorso per i trasporti di emergenza- urgenza.

I luoghi di stazionamento ed il numero dei mezzi di soccorso per i trasporti in emergenza ed urgenza sia primari che secondari sono i seguenti:

Lotto 1- Trasporti sanitari in regime di emergenza- urgenza P.O. Alto Tevere (Ospedale di Città di Castello e Ospedale di Umbertide):

- N.2 ambulanze di tipo "A" H24 con autista soccorritore per 365 giorni l'anno stazionanti ed immediatamente disponibili alla richiesta di attivazione del trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Città di Castello (SERVIZIO 118);
- N. 1 ambulanza di tipo "A" H24 con autista soccorritore per 365 giorni l'anno stazionante e immediatamente disponibile alla richiesta di attivazione del trasporto presso il Pronto Soccorso di Umbertide (SERVIZIO 118);

- N. 1 ambulanza di tipo "A" H24 con autista soccorritore in pronta reperibilità stazionante presso il Pronto Soccorso di Città di Castello;
- N.1 ambulanza di tipo "A" H24 con autista soccorritore e barelliere in postazione fissa presso l'Ospedale di Umbertide (SERVIZIO 118);
- N.1 automedica H24 con autista soccorritore stazionante presso l'Ospedale di Città di Castello (SERVIZIO 118), od altra sede in relazione alla riorganizzazione del servizio di emergenza in atto.

Le ambulanze e automediche adibite al servizio 118 devono essere conformi a quanto previsto nel regolamento regionale che disciplina tale attività

Lotto 2 - Trasporti sanitari in regime di emergenza- urgenza P.O. Gubbio- Gualdo Tadino:

- N. 1 ambulanza di tipo "A" H12 con un autista soccorritore in pronta disponibilità per trasferimenti secondari di pazienti critici presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio - Gualdo Tadino;
- N. 1 ambulanza di tipo "A" H12 con un autista soccorritore in pronta reperibilità presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio- Gualdo Tadino;
- N. 1 Automedica H12 con autista soccorritore presso il pronto soccorso dell'ospedale di Gubbio- Gualdo Tadino (SERVIZIO 118) od altra sede in relazione alla riorganizzazione del servizio di emergenza in atto.

Le ambulanze e automediche adibite al servizio 118 devono essere conformi a quanto previsto nel regolamento regionale che disciplina tale attività.

Per i servizi sopra riportati verrà corrisposto il canone omnicomprensivo per singola ambulanza, offerto dall'aggiudicatario nell'offerta economica;

Il mezzo in reperibilità sarà attivato dall'Azienda sanitaria in caso di necessità, secondo i protocolli operativi dell'Azienda sanitaria e/o regionali- nazionali.

Il mezzo in reperibilità dovrà essere attivato dall'Azienda sanitaria indicando espressamente che il trasporto è effettuato attraverso il servizio "in reperibilità".

L'eventuale utilizzo del mezzo in reperibilità per la sostituzione, in caso di avaria dei mezzi principali, non determina l'attivazione del servizio in reperibilità, trattandosi di una sostituzione temporanea ed eccezionale del mezzo principale in postazione fissa. Se la sostituzione del mezzo dovesse prolungarsi si dovrà provvedere al ripristino del mezzo dedicato al servizio di reperibilità.

9. Caratteristiche di minima dei mezzi di soccorso per i trasporti in emergenza- urgenza messi a disposizione.

I trasporti di emergenza- urgenza devono essere svolti con automezzi compatibili almeno con il tipo "A" così come definito dal Decreto del Ministero dei Trasporti n. 553 del 1987 ed aventi i requisiti necessari per l'autorizzazione all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario dell'Allegato A del REGOLAMENTO REGIONALE 28 gennaio 2021, n. 1., a totale carico dell'organizzazione/associazione di volontariato, ed in sintesi sotto riportate:

Si riportano di seguito i requisiti minimi degli automezzi e delle relative dotazioni, che hanno valore indicativo in quanto l'organizzazione/associazione di volontariato deve comunque garantire la messa a disposizione di automezzi e dotazioni conformi alla normativa vigente.

Si evidenzia che qualora durante il periodo di svolgimento del servizio, intervengano modifiche al regolamento regionale di cui sopra, che determinino modifiche ai requisiti minimi degli automezzi e delle dotazioni, l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà adeguarsi a dette modifiche.

A) Requisiti generali delle autoambulanze:

- Essere in perfetto stato di funzionalità e sicurezza;
- Avere almeno una doppia via di comunicazione (radio e telefonia) con la Centrale Operative in ogni autoambulanza integrata al sistema 118 (MSA/MSI);
- Avere vano sanitario con almeno 3 posti a sedere (due in direzione di marcia ed uno in contro-marcia);
- Le apparecchiature elettromedicali e l'impianto elettrico devono essere conformi alle norme tecniche CEI UNI ed alle Direttive Europee riferite al settore. Si raccomanda che nell'autoambulanza sia presente un sistema che consenta l'erogazione della corrente elettrica in caso di default della batteria (buster). Per

quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica dei dispositivi elettromedicali devono essere applicati i requisiti prescritti dal Decreto Legislativo 12 novembre 1996 n. 615 dal D.M. del 18 maggio 1999 e dalla Direttiva CEE 54/95.

In ogni caso le autoambulanze dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale 28 Gennaio 2021, n°1 o successivi.

In base al decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 sulle autoambulanze vanno perseguiti il glass free ed il latex free.

B) Requisiti generali delle automediche:

- automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della Motorizzazione Civile del 05/11/1996;
- la prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni;
- è utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite nel paragrafo 5.4 del Regolamento Regionale 28 Gennaio 2021, n°1, a cui si fa rinvio, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico;
- l'utilizzo è previsto per le attività di soccorso in emergenza/urgenza coordinate dalla centrale operativa 118.

In ogni caso le automediche dovranno essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale 28 Gennaio 2021, n°1.

Requisiti minimi della dotazione di attrezzature, presidi sanitari e farmaci che devono essere a bordo delle autoambulanze:

a. Attrezzature tecniche:

- n° 3 attacchi coassiali 12 v e almeno 3 prese a 220 volts sotto inverter;
- barella principale auto caricante con cinghie;
- barella a traumatica a cucchiaio;
- Caschi;
- estintori almeno 2 kg almeno 2 - 1 in cabina di guida e 1 nel vano sanitario;
- faro di ricerca e segnalazione portatile;
- forbice tipo robin;
- frigo farmaci;
- guanti anti taglio;
- radio veicolare;
- sedia portantina;
- telefono cellulare;
- sistema di teletrasmissione ECG compatibile per la trasmissione a centro HUB dotato di UTIC con Emodinamica; ATTUALMENTE IL SISTEMA IN TUTTA LA REGIONE PREVEDE IL MONITOR DEFIBRILLATORE LIFEPAK 15 DOTATO DI MODEM E SCHEDA SIM PER LA TRASMISSIONE DI ECG. LA STAZIONE LIFEPAK DI RICEZIONE È GIÀ PRESENTE NELLE UTIC DI RIFERIMENTO. LA DOTAZIONE DI STRUMENTI E ATTREZZATURE DEVE ESSERE PRESENTE IN TUTTI I MEZZI ADIBITI A SERVIZIO 118
- almeno una culla neonatale.

b. Presidi sanitari e farmaci:

- benda autoretraente;
- biancheria monouso;
- contenitore rigido taglienti;
- contenitore rigido rifiuti sanitari;
- guanti non sterili - maschere chirurgiche - maschere fp2/FP 3;
- cannule di guedel 8 misure;
- cerotti in rotolo;
- collari cervicali rigidi con accesso tracheale almeno 3 misure adulto e pediatrico o multimisura
- coperta isotermica;
- corsetto estricatore;
- dae con piastre adulti e pediatriche;
- disinfettante per cute lesa;

- flussimetri;
- garze sterili;
- guanti monouso;
- immobilizzatori per arti;
- materiale per parto;
- materiale per ustione
- maschere o2 con reservoir e venturi adulto e pediatrico;
- moduli: rifiuto trattamento - rifiuto ricovero - consenso informato (se non presenti nella scheda intervento) ;
- ossigeno: impianto fisso;
- ossigeno: set per somministrazione O2 - maschere e tubo -monouso;
- pallone auto espansibile con maschere facciali;
- sacca di soluzione fisiologica per lavaggio ferite;
- sacchetti per rifiuti;
- tavola spinale con fissaggi rx trasparente;
- teli sterili monouso;
- aghi cannula;
- aspiratore per secreti portatile a batteria monouso;
- cannule di aspirazione;
- catetere vescicale;
- corrugato/mount;
- deflussori;
- dial flow/gocciolatori;
- fonendoscopio;
- guanti sterili;
- kit intubazione;
- maschere aereosol;
- sfigmomanometro;
- monitor multiparametrico portatile a batteria con registrazione su carta ecg - defibrillatore - pacingnibp con placche adulti e bambini - saturimetro;
- nebulizzatore per aereosol;
- ossigeno: bombole portatili;
- riscaldatore fluidi;
- rubinetti 3 vie;
- sacchetti raccolta secreti;
- set glicemia;
- siringhe varie misure;
- sondino naso-gastrico;

Dotazione farmacologica, **a carico dell'azienda sanitaria**, per l'emergenza-urgenza con relativa check-list di cui alle raccomandazioni/linee guida internazionali e alle indicazioni dell'Azienda Sanitaria.

Fermo restando che i presidi sanitari forniti dall'appaltatore devono rispettare ed essere conformi alla normativa di settore vigente, la stazione appaltante, oltre alla dotazione farmacologica sia in fase di avvio del servizio, che durante la sua esecuzione, si riserva di valutare se fornire lei direttamente e a suo carico, parte dedicata ed assolutamente residuale di alcuni dei "presidi sanitari" particolari da mettere in dotazione ai mezzi, la cui fornitura permane in ogni caso quale obbligo dell'organizzazione/ associazione, salvo detti casi particolari stabiliti dall'Azienda sanitaria.

Requisiti per l'esercizio del trasporto sanitario di cui all'allegato A del Regolamento Regionale n.1 del 28 gennaio 2021.

DOTAZIONE DELL'AMBULANZA DI SOCCORSO.

Equipaggiamento mezzo:

a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile tramite tendine q) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP2/FFP3;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:
 - 1) monitor pluriparametrico-defibrillatore;
 - 2) ventilatore automatico;
 - 3) pompa infusione;
- f) impianto di climatizzazione e aerazione;
- g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O2 non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per CPAP;
- i) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- k) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- l) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- m) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- n) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;
- b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile.

Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- b) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir;
- c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- d) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
- e) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
- f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;
- i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;
- j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;
- l) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- m) n. 2 prolunghe O₂;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- o) dispositivo per somministrare farmaci via aereosol.

Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi.

Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- d) n. 3 cinture di sicurezza;
- e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (tiporagno);
- g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- h) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.

Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;



- b) n. 2 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti rifiuti;
- f) n. 4 lenzuola;
- g) n. 2 coperte;
- h) n. 1 cuscino per barella;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) minifrigo per farmaci;
- l) termometro.

Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotto 2.5 cm. + n. 1 cerotto 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4(1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

DOTAZIONE DELL'AMBULANZA DI SOCCORSO AVANZATO.

Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;

- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile;
- q) scheda intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP2/FFP3;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) impianto di climatizzazione e aereazione;
- f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- h) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) almeno n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- l) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- m) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato;

Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni + stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;
- d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore - stimolatore;
- e) Materiale di consumo per ECG;
- f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;
- g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;
- h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- i) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O₂ da almeno n. 2 litri;
- j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.

Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo)c/reservoir;
- b) laringoscopio adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;
- c) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;
- d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;
- e) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- f) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);
- g) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
- h) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatrica;
- i) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- j) sistema ventilazione C PAP;
- k) n. 2 prolunghe O₂;
- l) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);
- o) mandrino guida tubo adulto + pediatrico;
- p) n. 2 tubi corrugati "mount";
- q) n. 2 filtri antibatterici;
- r) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);
- s) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi.

Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 2 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (ragno);
- f) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- g) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- h) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;
- j) n. 2 flaconi fisiologica.

a) Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 1 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;



- e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
- f) n. 2 sacchetti rifiuti;
- g) n. 4 lenzuola;
- h) n. 2 coperte;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) n. 2 sondini naso gastrici;
- l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);
- m) minifrigo per farmaci;
- n) termometro.

Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

DOTAZIONE AUTOVEICOLI DI SOCCORSO AVANZATO CON PERSONALE MEDICO E INFERMIERISTICO A BORDO(AUTOMEDICA).

Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;

- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone o carta chimica.

Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 6 mascherine FFP2/FFP3;
- d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore

- a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
- b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V
- a) esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 1 neon luce bianca;
- b) impianto di climatizzazione.

Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni-h stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
- b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;
- d) materiale di consumo per ECG;
- e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- g) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O2 da almeno n. 2 litri;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi;
- i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;
- j) sistema di ventilazione C PAP.

Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- b) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura).

Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 tourniquet per emostasi.
- a) 5.4.7 Materiale per immobilizzazione:
 - a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
 - b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
 - c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
 - d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
 - e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente+ ferma capo + sistema di contenzione tipo(ragno);
 - f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.
- 5.4.8 Materiale vario:
 - a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
 - b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
 - c) n. 2 sacchetti rifiuti;
 - d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
 - e) minifrigo per farmaci;
 - f) termometro.

Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1 cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- o) n. 1 fonendoscopio;
- p) n. 1 sfigmomanometro;
- q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- s) n. 1 tourniquet per emostasi;
- t) n. 1 misuratore di glicemia;
- u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- w) n. 2 sacchetti rifiuti;
- x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

Capo III: Altri aspetti relativi ai trasporti sanitari in emergenza/urgenza.

10. Requisiti della sede operativa.

Per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario in regime di emergenza/urgenza, l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà disporre o dovrà attivare entro 30 giorni dalla data di notifica dell'affidamento almeno una sede operativa nell'area territoriale nord di questa Azienda sanitaria.

La sede dovrà avere al proprio interno:

- Funzione di "ricezione" dotata di linea telefonica al fine di garantire un costante collegamento con la centrale operativa;
- Collegamento informatico alla rete internet e la presenza di una linea fax;
- Specifico spazio per lo stoccaggio dei presidi e dei materiali di dotazione, nonché frigorifero e armadio dotato di chiusura a chiave per la conservazione dei farmaci, ove previsto il loro utilizzo;
- Presenza di un sistema informatico che permetta la registrazione e archiviazione dei dati di competenza dell'aggiudicatario.

Per svolgere l'attività di trasporto sanitario di emergenza-urgenza (118), inoltre, come prescritto dall'art. 3.1 del Regolamento Regionale n.1 del 28/01/2021, occorre disporre di una sede operativa dotata almeno di:

- a) spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero avere la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa;
- b) spogliatoio con armadietti per il personale, in regola con la normativa vigente;
- c) servizi muniti di toilette e doccia, in regola con la normativa vigente;
- d) locale da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione, indumenti);
- e) locale per riporre materiale sporco, o comunque spazio destinato a tale funzione, separato dal locale magazzino per materiali puliti;
- f) sala riposo/attesa per il personale in servizio.

Deve inoltre avere la disponibilità, non necessariamente nella stessa sede, di locali e attrezzature per svolgere l'attività amministrativa.

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

11. Sistema di telecomunicazioni.

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso di emergenza- urgenza (118) devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonìa con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione.

Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione dei dati in via telematica.

12. Oneri a carico dell'aggiudicatario.

Oltre a quanto espressamente previsto nel fascicolo di gara, l'organizzazione/ associazione di volontariato:

- Deve disporre di organizzazione propria e di attrezzatura autonoma, adeguata all'espletamento del servizio;
- Deve impegnarsi ad effettuare i servizi di trasporto in modo ineccepibile e diligente e ad assicurare la rigorosa osservanza delle condizioni previste dal fascicolo di gara;
- Dovrà garantire un livello di prestazione adeguato, a giudizio della stazione appaltante, a garantire il rispetto degli standard fissati dalle norme e, comunque il gradimento dei pazienti/utenti;
- Essere in possesso per tutta la durata della convenzione, di tutte le licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento del servizio in argomento.

Il servizio dovrà essere espletato dall'organizzazione/associazione di volontariato con un numero di mezzi sufficienti a garantire quanto prescritto dal presente fascicolo di gara e personale idoneo opportunamente formato alla particolare natura dei servizi stessi; gli oneri derivanti, di qualsiasi natura (oneri previdenziali, assicurativi, carburanti, ecc...) sono ad esclusivo carico dell'organizzazione/associazione, quindi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- fornire i mezzi necessari a svolgere i trasporti sanitari in emergenza-urgenza, secondo quanto previsto dalle prescrizioni del presente CSA e dall'offerta tecnica prodotta dall'organizzazione/ associazione di volontariato;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché eventuale sostituzione, delle autoambulanze, delle attrezzature/apparecchiature in esse installate;
- provvedere alla sostituzione degli automezzi nelle seguenti eventualità:
 - i* Ambulanza di soccorso compatibile almeno con il tipo A al raggiungimento di 400.000 km ;
 - i* Ambulanza di soccorso avanzato compatibile almeno con il tipo A al raggiungimento di 350.000 km o con prima immatricolazione da più di 10 anni;
 - i* Automedica in caso di prima immatricolazione da più di 7 anni.
- fornire eventuali mezzi sostitutivi in caso di guasto temporaneo dei veicoli adibiti al servizio, al fine di garantire il corretto espletamento dei servizi stessi, senza interruzione o riduzione di sorta del servizio;
- provvedere alle spese di gestione degli automezzi (carburanti, polizze assicurative, ecc...);
- provvedere ai rimborsi spese previsti per i volontari;
- provvedere alle spese per eventuale personale dipendente;
- provvedere alle spese per l'installazione dei segni distintivi esterni previsti dalle norme nazionali/regionali o dai regolamenti interni;
- fornire il materiale occorrente per garantire il normale svolgimento dei servizi (materiale monouso, coperte monouso, dispositivi medici, dispositivi di protezione individuale, dispositivi tessili, ecc.); + procedura di sanificazione capi, coperte e mezzi
- provvedere allo smaltimento dei rifiuti pericolosi e non (+Procedura di smaltimento) eventualmente prodotti durante l'espletamento del servizio e alla disinfezione e sanificazione degli automezzi e delle apparecchiature (qualora sia stato eseguito il trasporto di un paziente affetto da malattia infettiva e contagiosa ovvero quando nell'automezzo sia avvenuto spandimento di sangue o di altro liquido organico; le operazioni di pulizia e successiva disinfezione devono essere eseguite immediatamente dopo il trasporto);

- utilizzare mezzi dotati delle certificazioni e delle autorizzazioni richieste vigenti normative in materia e attrezzature/apparecchiature in dotazione ai mezzi conformi alle norme di sicurezza degli impianti ed alla normativa CE;

13. Documenti di trasporto - report periodici.

Per ogni trasporto effettuato l'organizzazione/associazione di volontariato emetterà un foglio di viaggio, riportante la data, tipologia del servizio, la destinazione/tragitto ed i chilometri percorsi.

Mensilmente, l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà fornire al Direttore dell'esecuzione del contratto dei report riassuntivi, suddivisi per tipologia di servizio, contenenti: date, destinazioni/tragitti e chilometri percorsi.

14. Requisiti professionali del personale utilizzato nei mezzi di soccorso.

L'organizzazione/associazione di volontariato dovrà assicurare il servizio previsto con gli equipaggi dettagliatamente indicati all'articolo 1 del presente capitolato.

Il personale a bordo dell'ambulanza dovrà essere di provata esperienza, serietà professionale, idoneo alla movimentazione delle apparecchiature e avere perfetta conoscenza delle tecnologie presenti nell'ambulanza.

Il personale operativo a bordo dei mezzi di soccorso deve aver svolto gli specifici percorsi formativi da soccorritore con il conseguimento della relativa attestazione, nel rispetto delle Linee Guida approvate dalla conferenza Stato Regioni il 22 maggio 2003-repertorio atti n.1711.

Il personale deve inoltre essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di guida degli autoveicoli.

I soccorritori addetti al servizio di emergenza urgenza 118 devono possedere **almeno** la certificazione BLS (Basic Life Support Defibrillation) in corso di validità all'utilizzo dei DAE e rilasciata da un Ente di formazione accreditato così come definito nella D.G.R. n. 1720/2014 e della certificazione PTC (Prehospital Trauma care), così come previsto dall'Allegato B del Regolamento Regionale .

L'organizzazione/associazione di volontariato si impegna ed obbliga a far partecipare, a proprie spese, il personale impiegato nel servizio, a corsi di formazione ed aggiornamento con cadenza almeno annuale, comunicando al Direttore dell'esecuzione del contratto la relativa effettuazione.

In ogni caso, l'organizzazione/associazione di volontariato si obbliga, sempre a proprie spese, a far frequentare al proprio personale eventuali corsi di formazione prescritti da questa Azienda sanitaria o dalla Regione.

L'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di effettuare controlli sui programmi e sullo svolgimento dei corsi di formazione organizzate dall'Aggiudicataria.

Il personale addetto all'espletamento del servizio deve essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dal presente capitolato e, in qualsiasi momento, durante il periodo di vigenza della convenzione, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà effettuare verifiche in merito ai prescritti requisiti di professionalità degli operatori (patenti, certificati di abilitazione professionale, iscrizioni agli Albi, certificati BSL--BLS, corsi di preparazione, ecc.)

Fermo restando, in caso di necessità, l'utilizzo di personale con qualifica superiore per il soccorso territoriale in regime di emergenza urgenza occorre fare riferimento ai protocolli dispatch approvati dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria (CRES).

Per l'assistenza non sono previsti operatori diversi da: medico, infermiere, soccorritore adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti, come stabilito dal Regolamento Regionale n.1/2021.

Il personale medico ed infermieristico verrà fornito dall'Azienda sanitaria USL Umbria 1.

15. Personale addetto al servizio.

Nel periodo di esecuzione del servizio, l'Associazione ha l'obbligo di informare in tempo reale l'Azienda sanitaria riguardo alle singole variazioni relative al personale, che si dovessero rendere necessarie e conseguire la necessaria autorizzazione.

L'eventuale sostituzione dei componenti degli equipaggi dovrà essere assicurata con operatori in possesso dei medesimi (o superiori) titoli abilitanti e delle medesime (o superiori) certificazioni relative ai corsi di formazione sostenuti e superati.

Il personale inserito nell'elenco deve possedere i requisiti sanitari e amministrativi previsti dall'attuale legislazione.

L'Associazione ha l'obbligo di acquisire preventivamente la documentazione attestante il possesso dei requisiti abilitanti (es. Albo, Collegio, Patente) del personale e di trasmetterla tempestivamente a questa Azienda sanitaria.

Per i nuovi inseriti devono essere trasmesse le medesime dichiarazioni relative alla situazione contrattuale e alla volontarietà delle prestazioni quando applicabile a seconda dello status di dipendente o volontario del personale.

L'Associazione è tenuto a garantire il raggiungimento degli standard di formazione ed il mantenimento della validità dei titoli richiesti per tutti gli operatori titolari e sostitutivi impiegati per l'espletamento del servizio, mediante i "retraining" periodici previsti dalla normativa vigente, con obbligo di comunicare all'Azienda sanitaria la relativa effettuazione.

L'Associazione è tenuto a garantire che il personale operante sui mezzi frequenti eventuali ulteriori corsi di formazione prescritti dall'Azienda Usl Umbria 1 o dalla C.O.U.R. 118.

I turni di servizio del personale non dovranno di norma superare la durata di 12 ore consecutive, nel rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.

Il personale dell'Associazione deve uniformarsi, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dall'Azienda Usl Umbria 1, ovvero alle disposizioni appositamente emesse per il personale dell'organizzazione/associazione di volontariato. Il personale deve mantenere un contegno rigoroso e corretto e deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza. L'Associazione si impegna a richiamare, sanzionare e se del caso sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Il personale in servizio deve essere in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana.

Il personale, durante l'espletamento del servizio, dovrà essere dotato di apposita divisa e di tesserino di riconoscimento, indicante:

- Nome e cognome;
- Fotografia;
- Denominazione dell'organizzazione/associazione di volontariato.

Il personale addetto al servizio dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei pazienti trasportati, anche nei momenti più critici del servizio (operazioni di salita e discesa, chiusura e apertura porte, avvio dei mezzi);

Tutte le disposizioni inerenti al personale debbono intendersi riferite ed applicabili, oltre che al personale dipendente, anche agli operatori volontari.

L'Associazione è tenuta, attraverso il Rappresentante legale, a:

- vigilare sui comportamenti degli operatori ed applicare le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e accordi in materia;
- vigilare sulla competenza professionale dei propri operatori;
- far partecipare il proprio personale alle attività di audit e revisione dei casi svolte dall'Azienda Usl Umbria 1;
- far partecipare i propri operatori ai corsi e ad altri ulteriori interventi formativi definiti dall'Azienda Usl Umbria 1;
- formare il proprio personale rispetto ai rischi lavorativi e all'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)
- garantire in ogni caso adeguate soluzioni logistiche per le necessità dei propri operatori, fatto salvo il rispetto della collocazione affidata.

Al riguardo dovrà garantire per tutta la durata della convenzione la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio; il personale assente per ferie, malattie ecc. dovrà essere prontamente sostituito.

E' a carico dell'aggiudicatario la fornitura al proprio personale delle divise, dei D.P.I. D.P.C. e di tutto quanto altro necessario per l'esecuzione del servizio.

L'organizzazione/associazione di volontariato pianificherà l'esecuzione del servizio, a sua cura e spese, fornendo gli operatori necessari, l'organizzazione tecnica e quanto altro occorrente secondo le direttive impartite dall'Azienda sanitaria.

Nel redigere il progetto l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà tenere conto degli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché in materia di condizioni di lavoro.

16. Norme di comportamento.

L'organizzazione/associazione di volontariato dovrà assumere i necessari provvedimenti nei confronti del proprio personale, a seguito di segnalazioni scritte, allo stesso riferite, da parte dell'Azienda Sanitaria.

Il personale dell'aggiudicatario, che presterà servizio nei settori e nelle strutture della Azienda sanitaria, è obbligato a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari, ed ad agire, in ogni occasione, con diligenza professionale, così come richiesto dal servizio.

L'organizzazione/associazione inoltre si impegna ed obbliga ad impiegare personale che osservi diligentemente le norme e le disposizioni disciplinari dell'Azienda Sanitaria.

E' fatta salva la facoltà dell'Azienda USL di chiedere, in qualsiasi momento, l'allontanamento di personale che per seri motivi non risulti idoneo all'espletamento del servizio e la sostituzione di personale che durante lo svolgimento del servizio abbia dato motivo di lagnanza o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In particolare, l'organizzazione/associazione dovrà curare che il proprio personale:

- vesta dignitosamente, tenendo visibile il cartellino di riconoscimento;
- abbia sempre con sé un documento di identità personale;
- consegna immediatamente i beni, ritrovati all'interno della Azienda Sanitaria, qualunque sia il loro valore e stato, al proprio responsabile diretto che provvederà ad affidarli al personale dell' Azienda medesima;
- mantenga un comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei pazienti, in qualsiasi situazione;
- abbia una buona conoscenza della lingua italiana;
- segnali subito all'Azienda Sanitaria ed al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
- non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia;
- rispetti il divieto di fumare;
- rispetti gli orari ed i piani di lavoro concordati con l'Azienda Sanitaria;
- osservi l'obbligo del segreto d'ufficio.

L'organizzazione/associazione di volontariato sarà comunque corresponsabile del comportamento del personale in orario di servizio. Essa risponderà dei danni derivati da comportamenti imputabili al proprio personale a terzi, siano essi utenti che dipendenti dell'Azienda sanitaria .

17. Polizza assicurativa.

L'Azienda sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, che dovessero verificarsi nell'esecuzione del servizio specificatamente affidato all'organizzazione/associazione di volontariato.

L'organizzazione/associazione di volontariato risponderà pertanto pienamente per gli eventuali danni a persone e/o cose che possano verificarsi nel corso delle fasi di espletamento del servizio di sua competenza. Inoltre l'organizzazione/associazione sarà responsabile di eventuali danni a persone o cose derivanti da prestazioni non effettuate correttamente.

A tal fine, l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà stipulare, oltre alla polizza assicurativa per la copertura dei rischi relativi alla responsabilità civile auto per i mezzi utilizzati nel servizio, (o adeguare con apposita appendice la propria), polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione relativa alla copertura dei seguenti rischi:

- danni subiti dalla stazione appaltante con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni) a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del servizio;
- responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi - **compresi i trasportati** - nel corso dell'esecuzione del servizio con un massimale pari ad € 5.000.000,00 (cinque milioni).

Tali polizze dovranno essere presentate all'Amministrazione dell'Azienda sanitaria, come previsto dal disciplinare di gara, prima dell'inizio del servizio.

Non saranno accettate polizze generiche di cui l'organizzazione/associazione di volontariato sia già in possesso per lo svolgimento della sua attività.

L'oggetto della copertura di polizza dovrà esplicitamente prevedere il risarcimento all'Azienda sanitaria dei maggiori costi, che quest'ultima dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di uno qualsiasi dei servizi oggetto della convenzione da parte dell'organizzazione/associazione, nonché i maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione dei servizi, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale della convenzione con conseguente escussione della fideiussione.

E' facoltà dell'Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata dall'organizzazione/associazione di volontariato.

Il mancato rinnovo della suddetta polizza, può costituire causa di risoluzione della convenzione e comunque esonera l'Azienda sanitaria dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'organizzazione/associazione.

CAPO IV: Altri aspetti contrattuali.

18. Rappresentante Responsabile.

L'organizzazione/associazione di volontariato dovrà individuare un Rappresentante responsabile, comunicando all'Azienda sanitaria riferimenti e recapiti dello stesso, che avrà il compito di interloquire con l'Azienda per tutte le problematiche connesse alla gestione del servizio.

Il Rappresentante responsabile dovrà disporre dei poteri e dei mezzi per garantire la rispondenza del servizio alla normativa vigente in materia, al presente capitolato ed alla convenzione.

Tale Rappresentante dovrà essere in possesso di requisiti idonei che attestino la preparazione e l'esperienza nell'organizzazione, direzione del personale presso strutture analoghe a quelle presso cui si svolgerà il servizio.

Le contestazioni di inadempienze, fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'organizzazione/associazione di volontariato.

Il Rappresentante responsabile è anche il referente immediatamente reperibile, per motivi di urgenza 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno, per la centrale operativa.

In caso di sostituzione/avvicendamento con altra persona, l'organizzazione/associazione dovrà darne preventiva comunicazione all'Azienda sanitaria.

19. Comunicazioni formali.

In tutte le comunicazioni formali intercorrenti fra l'Azienda sanitaria e l'organizzazione/ associazione di volontariato deve essere rispettata la forma di seguito specificata al fine di garantire correttezza, certezza, trasparenza ed efficacia alle medesime.

Le comunicazioni tra il Direttore dell'Esecuzione e il Rappresentante Responsabile dell'organizzazione/associazione dovranno intercorrere via e- mail.

Eventuali contestazioni da formulare all'organizzazione/associazione verranno inviate esclusivamente a mezzo PEC.

Qualunque evento, che possa avere influenza sull'esecuzione del servizio, dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre tre giorni dal suo verificarsi dello stesso.

L'organizzazione/associazione di volontariato dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, se necessario per la loro corretta comprensione, da idonea documentazione.

20. Oneri derivanti da rischi interferenziali.

L'organizzazione/associazione è tenuta al rispetto delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/08 (art. 26 – Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione) e leggi collegate, secondo le procedure generali e particolari vigenti presso l'Azienda Sanitaria.

L'organizzazione/associazione inoltre dovrà sottostare a quanto previsto nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze, di cui all'art. 26 del D. Lgs. N°81/2008, che verrà consegnato all'atto della stipula della relativa convenzione.

L'organizzazione/associazione dovrà formare ed informare il proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio su quanto indicato nel Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze.

21. Scioperi e cause di forza maggiore.

Essendo il servizio oggetto della convenzione di "pubblica utilità", l'organizzazione/associazione di volontariato per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte. Qualora ciò si verificasse, l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si rimanda a tal proposito a quanto previsto dalla legge n°146/1990 (legge Giugni) che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo le intese definite. In caso di scioperi e cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all'Azienda USL preavviso di almeno 5 giorni, l'organizzazione/ associazione sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio di emergenza.

A questo riguardo, l'organizzazione/associazione dovrà predisporre un PIANO DI EMERGENZA dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell'evento. Il piano, accettato dall'Azienda sanitaria, dovrà essere considerato parte integrante della convenzione.

L'organizzazione/associazione si obbliga e impegna a garantire l'erogazione del servizio indipendentemente da eventuali agitazioni sindacali e di categoria.

22. Verifiche.

L'Azienda sanitaria si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, accertamenti e controlli relativamente alla gestione del servizio in oggetto.

Si riserva altresì la facoltà di effettuare verifiche presso la sede operativa istituita dall'organizzazione/associazione di volontariato.

Qualora l'Azienda sanitaria dovesse accertare che un operatore non sia inserito adeguatamente o non svolga con la necessaria responsabilità quanto dovuto e previsto dal presente Capitolato e dalla convenzione e ne richiedesse la sua sostituzione, l'associazione/organizzazione di volontariato dovrà provvedervi entro un massimo di 48 ore dal ricevimento della comunicazione scritta, con altro operatore avente i requisiti professionali richiesti.

Qualsiasi altra violazione o inadempienza riscontrata in sede di tali verifiche determinerà l'applicazione delle penali e/o risoluzione del contratto così come previsto negli articoli dedicati nel presente capitolato.

23. Polizza fidejussoria definitiva.

L'organizzazione/ associazione di volontariato sarà tenuta, nella fase di perfezionamento della convenzione, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'ammontare netto del contratto aggiudicato, fatte salve le variazioni dell'importo, in analogia a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tale deposito cauzionale dovrà essere costituito con la presentazione di apposita garanzia fidejussoria a semplice richiesta rilasciata da un istituto di credito o tale e altre primarie imprese di assicurazioni.

In caso di Raggruppamenti la polizza dovrà essere intestata a tutto il Raggruppamento.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- La clausola cd. "di pagamento a semplice richiesta", prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 c.c. ;
- La rinuncia, da parte del fideiussore, ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 c.c.;
- La rinuncia all'eccezione di compensazione, ai sensi dell'art. 1247 c.c.

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell'Azienda, ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'organizzazione/associazione di volontariato fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell'Azienda.

La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare svolgimento degli obblighi contrattuali.

In caso di risoluzione del contratto, l'organizzazione/associazione di volontariato incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

24. Inadempimenti e penalità

L'Azienda sanitaria, a tutela della qualità del servizio e della sua scrupolosa conformità alle norme di legge e della convenzione, si riserva di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni, secondo il principio della progressione.

La sanzione sarà applicata, dopo formale contestazione ed esame delle eventuali controdeduzioni dell'associazione/organizzazione di volontariato, che devono pervenire entro 10 giorni dalla data della notifica della contestazione, che sarà inviata a mezzo PEC o, in alternativa, tramite raccomandata A/R.

L'applicazione delle penali sarà comunicata all'organizzazione/ associazione a mezzo PEC o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture.

A titolo esemplificativo e non esaustivo verranno applicate le seguenti penalità, commisurate alla gravità dell'inadempimento, a carico dell'organizzazione/associazione di volontariato:

- Interruzione del regolare servizio senza giustificato motivo. In tal caso, l'Azienda USL provvederà in sostituzione e le spese saranno addebitate all'Aggiudicatario oltre alla applicazione di una penale da € 1.000,00 ad € 1.500,00 per ogni interruzione senza giustificato motivo;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate: € 1.500,00 per ogni episodio verificatosi;
- in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio: € 500,00 per ogni giorno in cui sia successo;
- in caso di ritardo nell'inizio del servizio rispetto alle prescrizioni: € 250,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati: € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- in caso di mezzo con carenze igieniche, di efficienze ed efficacia della manutenzione (es. impianti luminosi od acustici non perfettamente funzionanti): € 500,00 ad evento;
- in caso di incompleta dotazione di apparecchiature e/o presidi: € 500,00 ad evento;
- in caso di utilizzo di un mezzo che abbia superato i requisiti previsti (immatricolazione - chilometraggio): € 1.000,00 ad evento;
- in caso di reiterato comportamento scorretto del personale, già oggetto di segnalazione: € 300,00;
- in caso di mancata disponibilità /utilizzo di DPI: € 500,00 ad evento;
- in caso di mancata applicazione delle procedure relative alla privacy: € 500,00 ad evento.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate all'organizzazione/associazione di volontariato per le inadempimenti di cui sopra, superi il 10 % del valore della convenzione, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di risolvere la convenzione stessa, fatto salvo il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura.

Nel caso di gravi e ripetute inadempienze l'Azienda USL Umbria 1 avrà la facoltà di risolvere la convenzione con tutte le conseguenze di legge.

E' fatto divieto all'organizzazione/associazione di volontariato di interrompere e/o sospendere il contratto con sua decisione unilaterale, in alcun caso, neanche quando siano in atto controversie con l'Azienda Sanitaria. L'illegittima sospensione e/o interruzione costituisce inadempienza grave e tale da motivare la risoluzione di diritto della convenzione. In tale ipotesi, restano a carico dell'organizzazione/associazione tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Azienda sanitaria potrà rivalersi sugli importi dovuti all'organizzazione/associazione di volontariato e/o sul deposito cauzionale definitivo, senza bisogno di diffide e formalità di sorta.

Le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento, da parte dell'Azienda USL, per maggior danno subito, derivante dall'inadempimento.

L'applicazione delle penali non solleva l'organizzazione/associazione di volontariato dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con l'esecuzione del servizio e che dovessero derivare da incuria dell'organizzazione/associazione.

25. Risoluzione per inadempimento .

L'Azienda sanitaria si riserva il diritto di risolvere la convenzione nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore della stessa ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'organizzazione/ associazione. In tal caso l'Azienda ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In tal caso, si conviene che l'Azienda sanitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere la convenzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC, nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- Mancata proroga della validità richiesta da parte della USL;
- Nei casi di cui ai seguenti articoli: obblighi di riservatezza (art. 31); garanzia definitiva (art. 23), mancato rinnovo delle polizze assicurative (art. 17); periodo di prova (art. 4);
- Qualora le transazioni relative al presente servizio siano state eseguite senza avvalersi dei mezzi di pagamento di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- In ogni caso di mancato rispetto delle norme poste a tutela dell'eventuale personale dipendente dell'Organizzazione/associazione, della sua sicurezza e delle condizioni igienico sanitarie di lavoro, accertate dagli Enti a ciò preposti;
- qualora l'organizzazione/associazione richieda o percepisca compensi dall'utente a fronte delle prestazioni erogate;
- In caso di inosservanza del divieto di interruzione/ sospensione della convenzione da parte dell'organizzazione/ associazione.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'appaltatore).

In caso di risoluzione del contratto, l'organizzazione/ associazione si impegnerà a fornire all'Azienda sanitaria tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'organizzazione/associazione ha diritto soltanto al rimborso spese per i servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della convenzione.

26. Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

L'Azienda sanitaria procederà alla risoluzione della presente convenzione in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'organizzazione/ associazione sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, la USL potrà risolvere la convenzione qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del Codice.

L'Azienda sanitaria può inoltre risolvere la convenzione, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

L'organizzazione/associazione ha diritto soltanto al pagamento del rimborso spese relativi ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento della convenzione.

27. Modalità di risoluzione.

L'Azienda sanitaria, nei casi di cui all'art. 110 del D. Lgs. n°50/2016 e sim, potrà interpellare progressivamente gli operatori che hanno partecipato all'originaria procedura comparativa e risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova convenzione per l'esecuzione od il completamento delle prestazioni convenzionali alle stesse condizioni già proposte dall'originario affidatario.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché la facoltà dell'Azienda sanitaria di compensare l'eventuale credito dell'organizzazione/associazione con il credito derivante dal risarcimento del danno.

In tutti i casi di risoluzione della convenzione, l'Azienda sanitaria avrà il diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al fornitore mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Azienda sanitaria al risarcimento dell'ulteriore danno ed in generale di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovesse comunque sopportare per il restante periodo convenzionale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro soggetto.

28. Recesso del committente.

L'Azienda sanitaria può recedere dal contratto qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico organizzative rilevanti ai fini e agli scopi del servizio.

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Azienda sanitaria che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, la stessa Azienda potrà recedere unilateralmente dalla convenzione, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'organizzazione/associazione con PEC.

E' altresì prevista per questa Azienda sanitaria, la facoltà di recesso anticipato, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, qualora intervenga l'affidamento del servizio di cui trattasi da parte della centrale di committenza regionale PuntoZero scarl – CRAS.

In tali casi l'organizzazione/associazione ha diritto al rimborso spese per quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo le condizioni di convenzione e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Così come, nell'ipotesi di pubblicazione del servizio oggetto dell'appalto tra i prezzi di riferimento pubblicati dalla ANac ai sensi dell'art. 17 della legge 111/2011, si darà applicazione a quanto previsto dal comma 13, lett. b) dell'art. 15 della Legge 135/2012 e s.m.i..

Resta ferma, comunque, la facoltà di recesso prevista dall'art. 109 del Codice.

29. Responsabilità per infortuni o danni – Manleva

L'organizzazione/associazione di volontariato, nell'esecuzione della presente convenzione, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'organizzazione/associazione quanto dell'Azienda sanitaria e/o di terzi.

Esso si obbliga, altresì, a risarcire i danni arrecati da propri dipendenti, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività della convenzione, alle persone e alle cose sia dell'Azienda sanitaria sia di terzi.

L'organizzazione/associazione si impegna espressamente a manlevare l'Azienda sanitaria a rifondere a quest'ultima quanto eventualmente da questo pagato a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'organizzazione/associazione stessa.

È esclusa ogni manleva da parte dell'Azienda sanitaria in ordine ai danni e alle spese a carico dell'organizzazione/associazione in conseguenza di azioni giudiziali o stragiudiziali di terzi nei suoi confronti a causa dell'esecuzione del servizio.

30. Trasparenza.

Qualora l'organizzazione/ associazione o uno dei suoi operatori o dipendenti offra o accetti di offrire o di dare o dia a qualcuno tangenti, doni, regalie o provvigioni come incentivo o ricompensa per il fatto di compiere o astenersi dal compiere un'azione di relazione alla convenzione o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda sanitaria, oppure per il trattamento di favore riservato o la discriminazione esercitata nei confronti di qualcuno in relazione alla convenzione, o a qualsiasi altro contratto concluso con l'Azienda Sanitaria, quest'ultima può risolvere il contratto.

L'Azienda sanitaria può risolvere la convenzione qualora l'aggiudicatario abbia partecipato ad intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli artt. 58 e seguenti e gli articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/90.

31. Obbligo di riservatezza.

L'organizzazione/associazione di volontariato ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la USL e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto convenzionale.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del servizio. Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'organizzazione/associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la USL ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che l'organizzazione/associazione sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla USL.

L'organizzazione/associazione si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE n°679/2016, nonché degli ulteriori provvedimenti in materia, in particolare Delibera D.G. n°1446 del 07/11/2018.

32. Trattamento dati personali dei pazienti e privacy.

L'operatore, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, verrà nominato Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui al presente e per tutta la durata dell'affidamento, con il dovere di:

- Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti anche attraverso controlli periodici;

- non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL per gli adempimenti di competenza;
- assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistematica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.

33. Fatturazione e pagamenti.

L'organizzazione/ associazione di volontariato fatturerà mensilmente, in via posticipata, **l'importo secondo le condizioni economiche offerte.**

Tali fatture dovranno essere accompagnate dal Modulo di Avvenuta Prestazione (MAP) riferito al servizio reso nel periodo di riferimento, da redigere in contraddittorio con il fornitore a cura del Direttore dell'Esecuzione, o da funzionari allo scopo delegati. La fattura, redatta secondo le norme in vigore dovrà riportare il codice CIG.

In caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo all'eventuale personale dipendente dell'organizzazione/associazione di volontariato, questa Azienda Sanitaria procederà ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n°50 del 18/4/2016.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dell'organizzazione/associazione di volontariato, questa Azienda Sanitaria procederà ai sensi dell'art.30, comma 6, del D. Lgs. n°50 del 18/4/2016.

In caso di non definizione in contraddittorio del MAP, l'Azienda Sanitaria apporrà nel documento le riserve che non hanno consentito la validazione congiunta del MAP, e le comunicherà in forma scritta; in questo caso verrà corrisposto il pagamento solo per la parte non contestata.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'organizzazione/associazione di volontariato, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura; il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento dal parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione all'organizzazione/associazione di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o erroneità della fattura stessa, ovvero di DURC irregolare, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione al Fornitore, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni convenzionali e di legge.

In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs. N°231/2002.

Ai sensi dell'art. 48 bis, introdotto dalla Legge 286/2006 e s.m.i. al DPR 602/73, l'organizzazione/associazione di volontariato dovrà, a fronte di ciascun pagamento, trasmettere all'Azienda Sanitaria, con modalità e termini da concordare con l'ufficio Contabilità, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che attesti l'insussistenza delle condizioni ostative al pagamento delle fatture previste dalla normativa. Tale autodichiarazione sarà soggetta a successivo controllo ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Alla fatturazione si applicheranno le disposizioni operative per l'applicazione dello Split Payment alla contabilità aziendale per le fatture attive e passive emesse a far data dall'01/01/2015, come da Delibera n. 150 del 12/02/2015 del Direttore Generale della USL, pubblicata al link aziendale:

<http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>

La fattura dovrà essere prodotta esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio SDI, ai sensi dell'art. 25 del D. L. 66/2014; codice IPA UF9FAJ.

L'organizzazione/associazione di volontariato ai sensi dell'art.3 della L.136 del 13.8.2010 relativi agli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria, dovrà accendere un conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle

commesse della pubblica amministrazione, e dare comunicazione degli estremi identificativi a questo Ufficio in caso di affidamento del servizio, dichiarando altresì le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

L'organizzazione/associazione di volontariato si impegna altresì a comunicare tempestivamente all'Azienda Sanitaria, qualsiasi variazione relativa agli estremi del conto corrente dedicato o alle persone delegate ad operare su di esso.

34. Norme per la prevenzione della corruzione.

L'organizzazione/associazione è tenuta all'osservanza del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023 (pubblicato nel sito www.uslumbria1.it sez. amministrazione-trasparente) approvato dall'Azienda USL Umbria 1 sulla base della Legge 6 novembre 2021 n.190 e della Delibera n. 1064/2019 con la quale l'ANAC ha approvato il "piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021" e al Codice di Comportamento Aziendale adottato con Delibera del Direttore Generale n. 541 del 10/04/2019.

La violazione degli obblighi può costituire causa di risoluzione del contratto.

35. Foro competente. In caso di controversie che determinino il ricorso all'Autorità Giudiziaria, sarà competente esclusivo ed inderogabile il Foro della sede dell'Amministrazione contraente. E' esclusa la facoltà di ricorso all'arbitrato.

36. Norme di rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale e per quanto compatibili, si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per quanto compatibili, nel D.Lgs. n.117/2017, nel Regolamento Regionale n.3/2017 e s.m.i nonché alle norme del Codice Civile.